



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97", riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.252» e in particolare l'articolo 6, recante disposizioni per il corso di formazione per allievi vigili del fuoco;

VISTO il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'articolo 2 della Legge 30 settembre 2004, n. 252";

VISTO il Decreto 21 gennaio 2019, n. 23, emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, recante "Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, nonché le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico per l'accesso al ruolo dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n. 127", così come modificate dal Decreto 28 aprile 2021, n. 68, emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, recante "Modifiche all'art. 6 del decreto Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile n. 23 del 21 gennaio 2019";

VISTO il D.P.R. n. 64 del 28.02.2012 "Regolamento di Servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco";

VISTO l'articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

VISTE le note della Direzione centrale per le risorse umane prot. n. 41666 del 26/06/2024 e prot. n. 44084 del 05/07/2024 con le quali stati indicati i nominativi degli Allievi Vigili del Fuoco chiamati a frequentare il 99° corso di formazione AA.VV.F.;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

VISTO il Decreto DCFORM n. 111 del 26 giugno 2024 e s.m.i. con cui è stato adottato il programma didattico e sono state definite nel dettaglio le modalità di svolgimento del 99° corso di formazione per allievi vigili del fuoco;

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;

RAVVISATA la necessità di definire nel dettaglio le modalità di svolgimento del periodo di applicazione pratica, a conclusione del periodo di formazione teorico-pratica e dell'esame finale da svolgersi in data 27 dicembre 2024;

DECRETA

Art. 1

Periodo di applicazione pratica del 99° corso AA.VV.F.

1. L'allievo vigile del fuoco che supera l'esame finale del 99° corso AA.VV.F. ed ottiene il giudizio di idoneità al servizio di istituto è avviato all'espletamento del periodo di applicazione pratica, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 06.10.2018, n. 127 e s.m.i., con la qualifica di vigile del fuoco in prova.
2. Il periodo di applicazione pratica, della durata di tre mesi, si svolge presso le strutture centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 30/12/2024 al 28/03/2025.
3. Durante tale periodo i vigili del fuoco in prova effettuano le seguenti attività:
 - 3.1 soccorso tecnico urgente in affiancamento guidato, con assegnazione ad un turno giornaliero, o a turno di servizio 12/24 - 12/48, o in alternativa 12/36, secondo le esigenze dei Comandi dei vigili del fuoco;
 - 3.2 corso patente terrestre VF:
 - a. di 2^a categoria - *corso speciale* - ai sensi delle Circolari DCFORM n. 3 del 01/06/2010 e n. 22430 del 05/06/2023, per gli allievi già in possesso di patente civile C1 o D1;
 - b. corso patente terrestre VF di 3^a categoria - *corso speciale* - ai sensi della Circolare DCFORM n. 3 del 01/06/2010 e n. 22430 del 05/06/2023, per gli allievi già in possesso di patente civile C o D;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- 3.3 corso di Topografia Applicata al Soccorso (TAS) livello 1, come previsto dalla specifica Circolare di settore, della durata di 36 ore comprensive di prova d'esame, a cura dei poli territoriali di formazione e rivolto agli allievi che non svolgono i corsi di patente terrestri di cui ai punti 3.2 a) o b);
- 3.4 corso aeroportuale - modulo pratico, rivolto a tutti gli allievi;
- 3.5 corso di aggiornamento SAF basico della durata di tre settimane di 36 ore cadauna comprensivi d'esame, a cura dei poli territoriali di formazione, rivolto a tutti gli allievi.
4. Per le prove di verifica relative a tali attività si rimanda al successivo art. 2.
5. Al termine del periodo di applicazione pratica, il vigile del fuoco in prova consegue la nomina a vigile del fuoco, sulla base di una relazione del Comandante del Comando presso cui ha svolto detto periodo. La predetta relazione è costituita da un giudizio sulla condotta complessiva dell'allievo, formulata tenendo in considerazione i seguenti fattori:
- a) assenze effettuate che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del D.lgs.217/2005 comma 1 lettera e), non devono superare i 45 giorni conteggiati complessivamente nell'intero corso (*periodo di attività di formazione teorico-pratica e periodo di applicazione pratica*). Nel periodo di applicazione pratica le assenze effettuate non possono in ogni caso eccedere i 15 giorni o equivalente in turni;
 - b) aspetti disciplinari (il personale vigile del fuoco in prova non deve aver subito procedimenti che abbiano dato luogo a sanzioni superiori al rimprovero verbale);
 - c) per gli allievi già in possesso di patente civile C1 o D1 ovvero di patente C o D, partecipazione e superamento dei corsi di cui al precedente punto 3.2 a) e b), in applicazione del dettame di cui all'art. 4 comma 1 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n° 217 e s.m.i.;
 - d) per gli allievi non già in possesso di patente civile C1 o D1 ovvero di patente C o D svolgimento e superamento di almeno due dei tre corsi di cui ai precedenti punti 3.3, 3.4 e 3.5;
6. In caso di valutazione negativa, il vigile del fuoco in prova è ammesso a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, sulla base della motivata proposta del Comandante.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Art. 2

Prove di verifica previste per il periodo di applicazione pratica

1. Durante il periodo di applicazione pratica i vigili del fuoco in prova sono sottoposti a verifiche finalizzate al monitoraggio dei risultati dell'apprendimento e dell'insegnamento dei moduli didattici frequentati.
2. I risultati delle verifiche di cui al presente articolo vengono altresì acquisiti agli atti del fascicolo personale dell'allievo e sono utili per la definizione del percorso formativo individuale del medesimo, anche in funzione delle esigenze di organizzazione operativa del Comando di assegnazione.
3. I risultati delle verifiche di cui al presente articolo sono comunicati ai Comandi dei vigili del fuoco di prima assegnazione di ciascun allievo e inseriti nell'applicativo "Grisù" della Direzione centrale per la formazione.

MP / MD

IL DIRETTORE CENTRALE
(De Bartolomeo)